

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE


COM(81) 80 def.

Bruxelles, 6 marzo 1981

## PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(81) 80 def.

RELAZIONE

Le proposte della Commissione relative ai principi di base della politica comune della pesca adeguati all'estensione generale delle zone di pesca a 200 miglia, sono state formulate essenzialmente nell'ottobre 1976. Sono state in seguito modificate, soprattutto nel gennaio 1978, per tener conto dei risultati dei colloqui svoltisi nei vari organi comunitari.

1. Le proposte originarie vertono sugli elementi di base di una politica di conservazione, sui criteri per la definizione delle catture totali annue e la relativa ripartizione, sul controllo nonché sulla istituzione dei comitati comunitari specializzati, necessari per la gestione della politica comune della pesca.

2. Nel quadro di tali proposte, il Consiglio ha già approvato e attuato gli elementi della politica di conservazione sotto forma di una normativa a carattere tecnico; quest'ultima viene periodicamente rinnovata dal Consiglio in attesa di un'approvazione definitiva.

Una situazione analoga esiste per quanto riguarda le misure di controllo; i principi generali e le modalità di applicazione hanno formato oggetto di un accordo di massima e attualmente un numero limitato di disposizioni è in vigore.

Con decisione dell'8 giugno 1979, la Commissione aveva già istituito un comitato scientifico e tecnico. Essa ritiene nondimeno auspicabile che il Consiglio possa confermare l'istituzione del comitato di cui all'articolo 12.

3. Quanto alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che le proposte scadranno al 31 dicembre 1982. Le conseguenze sono duplici:

- da un lato la Commissione si riservava la possibilità, dopo un termine sufficiente per vagliare l'efficacia del meccanismo e ricostituire le risorse, di riesaminare automaticamente il processo di ripartizione tenendo conto tra l'altro della ristrutturazione avvenuta nelle flotte di pesca;

- dall'altro, la data limite del 31 dicembre 1982 vincola implicitamente la distribuzione delle risorse al problema dell'accesso che diventerà argomento di attualità a quella stessa data, quando scadrà la validità delle disposizioni di deroga previste dall'atto di adesione.

4. In materia di accesso, dette proposte comportavano, sin dalla loro approvazione, una estensione della zona costiera fino a 12 miglia all'interno della quale l'attività era riservata alla pesca costiera dello stato rivierasco, ferma restando l'osservanza dei "diritti storici".

Nello spirito della Commissione, questa estensione della deroga di cui all'atto di adesione, proposta nel 1976, era destinata a coprire un periodo di 6 anni al massimo nel corso del quale la pesca si sarebbe organizzata e strutturata su basi durature. In base alle disposizioni all'atto di adesione, la revisione di tali norme dovrebbe avvenire verso la fine del 1982.

5. Al 1° marzo 1981, il Consiglio non ha ancora preso alcuna decisione sulla sostanza delle modalità di ripartizione o di accesso e la scadenza del 31 dicembre 1982, fissata all'articolo 103 dell'atto di adesione, è ormai troppo ravvicinata per vincolarvi nuovi meccanismi. Occorre pertanto modificare le proposte della Commissione onde tener conto di nuove scadenze prevedibili :

- quanto alla ripartizione delle risorse, la proposta riveduta incorpora criteri di assegnazione di cui alla dichiarazione del Consiglio sulla politica comune della pesca, rilasciata il 30 maggio 1980 ;
- si propone di modificare le proposte precedenti sull'accesso di cui agli articoli 6 e 7 in modo da creare, sin dalla scadenza del regime di deroga predisposto all'atto di adesione, le condizioni atte a garantire la protezione e lo sviluppo equilibrato dell'attività della pesca costiera in linea con gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle sue risoluzioni dell'Aia in data 3 novembre 1976. A tal fine, si propone di mantenere per 10 anni dopo il 31 dicembre 1982 il regime di deroga applicabile attualmente, estendolo tuttavia a 12 miglia per tutte le acque costiere degli Stati membri ; attualmente, tale deroga è ancora limitata in linea di massima a 6 miglia nelle zone che non sono espressamente citate all'articolo 101 dell'atto di adesione.

Allo scadere di tale periodo, si propone di prospettare la possibilità di mantenere talune deroghe al principio dell'uguaglianza delle condizioni di accesso, a condizione che queste deroghe siano necessarie ai fini della stabilità dell'attività della pesca costiera. Nella fascia costiera di 12 miglia, l'attività è pertanto riservata ai pescatori costieri locali; tuttavia se gli Stati membri possono avvalersi di diritti questi ultimi vengono mantenuti per tutto il periodo di deroga, restando inteso che i "diritti storici" sono quelli descritti nell'atto di adesione.

Inoltre, è opportuno completare questa proposta con opportuni accordi sull'attività di pesca volti a tenere particolare conto della pesca costiera delle regioni economicamente svantaggiate nonché dell'interesse di disciplinare tale attività di una fascia costiera.

Siffatti accordi suppongono una delimitazione della zona interessata e delle riserve da prendere in considerazione nonché una quantificazione dell'attività di pesca svolta da ciascuno Stato membro. Per il momento tali accordi dovranno essere elaborati per una fascia costiera circostante le isole Shetland e Orcadi e per talune parti del Mare d'Irlanda.

6. Nella formulazione di questa proposta modificata, la Commissione ha proceduto anche ad un rimaneggiamento dei testi in modo da chiarire la proposta d'insieme e da renderne più razionale la presentazione.

PROPOSTA MODIFICATA DEL

REGOLAMENTO (CEE) N° /81 DEL CONSIGLIO

DEL \_\_\_\_\_

che istituisce un regime comunitario di conservazione  
e di gestione delle risorse della pesca.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare  
l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (\*),

---

(\*) G.U. n°

considerando che il Consiglio ha deciso che a decorrere dal 1° gennaio 1977 gli Stati membri, con un'azione concertata, estenderanno fino a 200 miglia marine le rispettive zone di pesca al largo delle loro coste del Mare del Nord e dell'Atlantico settentrionale senza pregiudicare un'azione analoga per le altre zone di pesca comprese nella loro giurisdizione, in particolare per il Mediterraneo ; che successivamente e su tali basi gli Stati membri interessati hanno esteso i loro limiti di pesca anche in talune regioni dell'Atlantico occidentale, dello Skagerrak, del Kattegat e del Mar Baltico ; che in tale contesto, visto lo stato di sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche delle principali specie, occorre che la Comunità, nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, garantisca, con un'adeguata politica di tutela dei fondali di pesca, la conservazione e la ricostituzione delle riserve ittiche ; che è pertanto opportuno, a complemento del Regolamento (CEE) n° 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (1), istituire un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche che ne garantisca lo sfruttamento equilibrato ;

considerando che tale regime deve comprendere, in particolare, misure di conservazione che possono comportare secondo le opportune modalità limitazioni dell'attività di pesca, norme di utilizzazione delle risorse, disposizioni specifiche per la pesca costiera nonché misure di controllo ;

considerando che le misure per disciplinare l'attività di pesca potranno prevedere limitazioni delle catture autorizzate, specie o gruppo di specie, limitazioni che si tradurranno nella determinazione di un volume di catture permesse per riserva o gruppo di riserve ittiche ;

considerando che è opportuno ripartire il volume globale delle catture tra gli Stati membri ;

considerando che tale ripartizione deve essere basata sulle direttive impartite dal Consiglio con la sua dichiarazione del 30 maggio 1980 ;

./...

considerando che occorre prevedere in favore della pesca costiera disposizioni particolari che consentano a questo settore di far fronte alle nuove condizioni di sfruttamento risultanti dall'introduzione delle zone di pesca di 200 miglia ; che a tal fine occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere fino al 31 dicembre 1992 il regime di deroga definito all'articolo 100 dell'atto di adesione e ad estendere sino a 12 miglia marine il limite di 6 miglia di cui al suddetto articolo ; che tali misure costituiscono, conformemente all'atto di adesione, le disposizioni successive a quelle previste fino al 31 dicembre 1982;

considerando che per le zone nelle quali gli Stati membri non si sono ancora avvalsi dell'autorizzazione di estendere i loro limiti di pesca, le pratiche di pesca esistenti dovranno essere mantenute ;

considerando che dovranno essere presi accordi specifici sull'attività di pesca per talune regioni sensibili, tenendo conto dei problemi di determinati tipi di pesca costiera nonché dell'interesse di disciplinare detta attività in una fascia costiera ;

considerando che a tal fine è inoltre necessario istituire un sistema di licenze ;

considerando che il Consiglio, sulla base di una relazione fatta dalla Commissione, deciderà le disposizioni di deroga necessarie dopo il 31.12.1992 ;

considerando che l'istituzione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche deve essere abbinata all'istituzione di un efficace sistema di controllo dell'attività esercitata nei luoghi di pesca e di sbarco ;

considerando che, per elaborare i dati scientifici e tecnici che consentiranno di valutare la situazione delle risorse biologiche marine e le condizioni necessarie alla conservazione delle riserve ittiche, occorre istituire presso la Commissione un comitato scientifico e tecnico permanente avente carattere consultivo ;

./...

considerando che per facilitare l'applicazione del presente regolamento, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Historical Archives of the European Commission

### Articolo 1

Per garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e a condizioni economiche e sociali opportune, è istituito un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.

A tal fine, detto regime comporta in particolare misure di conservazione, norme di utilizzazione e di ripartizione delle risorse, disposizioni specifiche per la pesca costiera e misure di controllo.

### Articolo 2

1. Le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono elaborate alla luce della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca di cui all'articolo 12.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare, per singola specie o gruppo di specie:

- a) l'istituzione di zone nelle quali la pesca è vietata o limitata in determinati periodi, a taluni tipi di navi o dispositivi di pesca o a talune utilizzazioni delle catture,
- b) la fissazione di norme relative ai dispositivi di pesca,
- c) la fissazione di una dimensione o di un peso minimo per specie,
- d) la limitazione dell'attività di pesca, in particolare mediante la limitazione delle catture.

### Articolo 3

Se per una specie o per specie affini è necessario limitare il volume delle catture, il totale di catture ammesse per riserva o gruppo di riserve, la quota disponibile per la Comunità, nonché, se del caso, le condizioni specifiche nelle quali debbono essere effettuate tali catture, vengono definite ogni anno.

#### Articolo 4

1. Il volume delle catture disponibile per la Comunità di cui all'articolo 3 è ripartito tra gli Stati membri tenendo conto soprattutto :

- delle tradizionali attività di pesca ;
- delle particolari esigenze delle regioni nelle quali le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle industrie connesse, tra cui l'Irlanda, la Groenlandia e le regioni settentrionali del Regno Unito ;
- della perdita di potenziale di catture nelle acque dei paesi terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31.12.1982. Il Consiglio adotterà su proposta della Commissione le disposizioni valide dopo questa data.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri che ne facciano congiuntamente richiesta possono essere autorizzati dalla Commissione a scambiare la totalità o parte dei contingenti di una specie o di un gruppo di specie loro assegnati in virtù dell'articolo 4.

2. Gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti assegnati loro. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 14.

#### Articolo 6

1. A partire dal 1 gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1992 gli Stati membri sono autorizzati a mantenere il regime definito dall'articolo 100 dell'Atto di adesione allegato al trattato che istituisce le Comunità europee, ed a estendere sino a 12 miglia marine, per tutte le acque sottoposte alla loro sovranità o alla loro giurisdizione, il limite di sei miglia previsto dall'articolo suddetto.

Se uno Stato membro ricorre alla suddetta possibilità di estensione, esso conserva nelle zone non comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 dell'Atto di adesione, le attività di pesca già praticate allo scopo di evitare un regresso nel settore rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda le zone, in cui al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, i limiti di pesca sono stati realmente mantenuti al di sotto dei limiti applicabili in base dell'articolo 100 dell'Atto di adesione, vengono mantenute le attività di pesca già praticate all'esterno delle 12 miglia marine, allo scopo di evitare un regresso nel settore rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni che precedono e con riferimento alle specie che presentano particolare interesse in regioni sensibili della Comunità, l'esercizio dei diritti di cui possono avvalersi tutti gli Stati membri può essere subordinato a un accordo sulla loro attività di pesca, concluso tra la Commissione e gli Stati membri interessati, tenendo conto dei problemi della pesca costiera, in particolare delle regioni economicamente svantaggiate nonché dell'interesse di disciplinare l'attività di pesca in una fascia costiera.

#### Articolo 7

1. Prima del 31 dicembre 1991, la Commissione sottoporrà al Consiglio un rapporto relativo alla situazione della pesca nella Comunità, allo sviluppo economico e sociale delle regioni costiere ed allo stato delle riserve nonché alla loro evoluzione prevedibile.

2. In base a questo rapporto ed in caso di necessità il Consiglio, su proposta della Commissione, adotterà delle disposizioni necessarie dopo il 31 dicembre 1992 ad ottenere la stabilità dell'attività della pesca costiera.

#### Articolo 8

1. Nelle regioni sensibili prese in considerazione all'articolo 6, paragrafo 3, viene istituito un sistema comunitario di licenze volto a disciplinare le attività di pesca di specie che presentano un interesse particolare nell'ambito degli accordi concordati in merito.

2. Il numero di licenze assegnate a ciascuno Stato membro interessato dagli accordi di cui al paragrafo 1 è definito tenendo conto soprattutto :

- delle situazione delle riserve in causa ;
- della ripartizione tra Stati membri del volume delle catture disponibili per la Comunità
- delle caratteristiche tecniche dei tipi di attività e delle navi utilizzate dagli Stati membri nelle regioni e per le specie considerate.

3. Il modo di gestione delle licenze, realizzato su base non discriminatoria, non può tradursi in un intralcio al conseguimento delle quota di cattura delle specie cui tale sistema si riferisce e che sono state attribuite agli Stati membri.

4. Il rilascio delle licenze è subordinato all'impegno da parte del beneficiario di rispettare le misure di conservazione e di sfruttamento delle risorse di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente regolamento.

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della medesima, qualsiasi informazione relativa all'applicazione del presente regolamento.

2. Ogni anno, la Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure attuate in forza del presente regolamento.

#### Articolo 10

Verranno emanate misure di controllo per garantire il rispetto del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

#### Articolo 11

Le misure di cui agli articoli 2, 3, 4, 8 e 10 saranno adottate al Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

#### Articolo 12

La Commissione istituisce nel proprio ambito un comitato scientifico e tecnico della pesca. Il comitato viene consultato periodicamente ed elabora ogni anno una relazione sulla situazione delle risorse della pesca e sulle condizioni atte ad assicurare la conservazione dei fondali e delle riserve ittiche nonché sulle attrezzature scientifiche e tecniche disponibili nella Comunità.

#### Articolo 13

1. E' istituito un comitato di gestione per le risorse della pesca, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al Comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato.  
Il presidente non partecipa alla votazione.

#### Articolo 14

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da prendere. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti.
3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal Comitato, esse vengono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla presente comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

#### Articolo 15

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sottoposto dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

./...

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, li

Per il Consiglio

Il Presidente

Historical Archives of the European Commission